

Categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica

Le esenzioni possono riguardare particolari condizioni anagrafiche, sociali o di reddito.

Sono inoltre esenti dal pagamento del ticket le seguenti categorie:

- gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta, titolari di pensione diretta vitalizia e gli ex deportati da campi di sterminio;
- gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla sesta all'ottava;
- gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a);
- gli invalidi civili al 100% e i Grandi Invalidi per lavoro (riduzione della capacità lavorativa dall' 80% al 100%);
- gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza;
- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori);
- i ciechi e i sordi;
- le vittime del dovere e familiari;
- i pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni);
- i soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia;
- gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia;
- gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta;
- i trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998;
- i pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dal D.P.C.M. 12.1.2017 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998;
- i pazienti affetti da malattie rare, individuate dal D.P.C.M. 12.1.2017 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998; .

Esenzioni parziali

Sono soggetti ad esenzione parziale:

- gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione;
- gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 pagano 1 euro a confezione;
- gli esenti per patologie croniche e malattia rara pagano 1 euro a confezione.